

Sergio Lavarda

"Sempre parati al combatter". Onore, risentimenti, ultime volontà in una famiglia padovana del '500

«Studi veneziani», NS 30, (1995), pp. 79 – 107

1. I testamenti, questa "miniera di molteplici informazioni",¹ sono stati a lungo sottoposti ad indagini storiografiche, quantitative e non, ignorando le raccomandazioni che invitavano ad interrogarne il contenuto tenendo conto della unità fondamentale che è loro propria. Da un lato gli storici del diritto escludevano dall'analisi la parte spirituale, dall'altro coloro che si occupavano delle "clausole religiose" spesso non tenevano conto del fatto che il testamento continuava dopo gli ultimi legati al clero.²

Nel frattempo studiosi di area anglosassone pervenivano ad eccellenti risultati con un diverso utilizzo del documento. Attraverso fonti principalmente notarili, fra le quali spiccavano i testamenti, si avviava l'indagine sulla devoluzione della proprietà quale elemento atto ad individuare la strategia patrimoniale delle famiglie.³

Recentemente un nuovo approccio, di sintesi di lungo periodo per i due aspetti spirituale e patrimoniale è stato presentato da Samuel Cohn per Siena.⁴ Il lavoro, che ad uno studio quantitativo dei soli testamenti ha affiancato quelle fonti, anche letterarie, da cui l'indagine sul "senso" della morte aveva preso le mosse⁵ è stato criticato da Thomas

¹ M. VOVELLE, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII siècle*, Paris 1978², p. 27 (Prima ed. Paris 1973).

² J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà*, Roma 1980, pp. 33-35.

³ Cfr. J. GOODY, J. THIRSK, E. P. THOMPSON (ed.), *Family and inheritance: Rural society in Western Europe, 1200-1800*, Cambridge etc. 1976, di cui si segnalano i saggi di J. Goody, C. Howell, M. Spufford e J. P. Cooper. Per gli orientamenti e gli sviluppi della letteratura tanatologica cfr. A. PROSPERI *Premessa*, "Quaderni storici" n. 50 (1982), pp. 391 - 410. In Italia il solco era già stato tracciato, quasi 30 anni fa, da M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965.

⁴ S. K. COHN Jr. *Death and Property in Siena, 1205-1800: Strategies for the Afterlife*, Baltimore and London 1988, p. 247 "Two literatures now dominate the systematic study of last wills and testaments in past times: one uses wills to trace property transmission, the other to view changes in piety. This book has studied the will both as a conduit for inheritance and as an expression of collective religious attitudes".

⁵ A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia)*, Torino 1957. Il volume è stato più volte ripubblicato, importante per una diffusa discussione sulla letteratura tanatologica che la sua prima pubblicazione aveva stimolato, anche con riferimento all'utilizzo dei testamenti, risulta essere l'introduzione alla prima edizione nella collana "Reprints" del 1977. Cfr. inoltre la recensione di D. CANTIMORI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel rinascimento* in *Studi di storia*, Torino 1959, pp. 437-454.

Kuehn nell'introduzione ad una sua raccolta di saggi "*toward a legal anthropology*". Lo studioso nega con molta decisione che attraverso il solo testamento si possa giungere ad una corretta comprensione dei risultati ultimi delle pratiche successorie.⁶ Per Kuehn infatti non si tratterebbe che del primo atto di una sfida dove ciò che conta è la cultura giuridica dei protagonisti, l'acume con cui, attraverso la legge, riescono a concretizzare un sostegno per la puntuale realizzazione delle proprie ultime volontà.

Generalizzare l'idea della sfida è altrettanto riduttivo che non considerarla. Non si può infatti ignorare l'esistenza di una vera e propria "pastorale del testamento" inscritta nella pastorale della paura evocata da Delumeau. I meccanismi di convincimento messi in campo, principalmente attraverso prediche e letteratura devota,⁷ portano alla redazione di un gran numero di testamenti che, nel riprodurre i meccanismi della successione legittima, sarebbero inutili se non si caratterizzassero proprio per le peculiarità della parte spirituale (per esempio la richiesta di suffragi, o l'indicazione di un luogo di sepoltura, etc.). Tenendo però conto di tale approccio critico e considerando le deliberazioni del testatore solo come una delle volontà interessate alla devoluzione, si è in grado di meglio ricostruire vicende familiari successive alla pubblicazione del documento. La preoccupazione di pianificare i destini di chi sopravviveva emerge spesso con evidenza dal testo e dalle forme legali con cui è confezionato, non darne per scontato l'esito può consentire di evitare errori di valutazione. Un modello per tale tipo di ricerche, in area veneta, è dato da un recente contributo di Claudio Povoło.⁸

⁶ T. KUEHN, *Law, family and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago and London 1991. Denuncia la trascuratezza degli studiosi per il problema della sensibilità giuridica dei personaggi le cui vicende legali ricostruiscono e, in particolare nel suo lavoro Cohn (p. 15) avrebbe descritto e contato le consuetudini ereditarie lette nei testamenti "con l'ingenua presunzione legale che un testamento, per sua stessa natura, fosse pensato per resistere alle impugnazioni, e resistesse. In realtà il testamento non era che l'inizio della sfida, rispetto alla successione intestata, sia per il testatore che per gli eredi che per i legatari. Per completare il quadro derivante dal conteggio delle clausole nei testamenti è necessario contare anche le forme delle impugnazioni, delle composizioni e aggiustamenti. ... Un testamento non era che una delle parti legali di quel processo (legale in buona parte, ma anche sociale ed economico, culturale e politico) che era la famiglia per ... gli italiani nel Rinascimento. (*La traduzione è mia*).

⁷ Cfr. per esempio l'attenzione non solo alla necessità del testamento, ma anche al momento della redazione e ai contenuti devoti che è rivolta all'argomento da S. Roberto BELLARMINO, *De arte bene moriendi libri duo*, Roma 1620, p.257. Per la pastorale della paura cfr. J. DELUMEAU, *Il peccato e la paura*, Bologna 1987, pp. 599-631.

⁸ C. POVOLO *Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei Dieci: una vicenda successoria nella Venezia degli inizi del Seicento* in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 221-233. L'argomento testamenti - devoluzione era stato trattato, con ampiezza di prospettive analitiche, anche da E. GARINO, *Insidie familiari. Il retroscena della successione testamentaria a Venezia alla fine del XVIII secolo* in *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta*, a c. di GAETANO COZZI, vol II, Roma 1985, pp. 301 - 378.

Un ulteriore utilizzo della fonte, nella sua dimensione locale meno clamoroso, e anche, nella ricostruzione, più fortuito, è costituito dal presente studio. Qui l'interesse si è dapprima volto alla ricerca delle cause che giustificassero un'espressione di ultima volontà sotto diversi aspetti anomala che mi induceva ad interrogarmi se si potesse testare "contro" qualcuno concentrati esclusivamente sull'efficacia dell'azione, al di là di motivazioni esplicite o di formule convenzionali.⁹ Altri caratteri del documento invitavano ad allargare la ricerca su ulteriori aspetti della vicenda familiare dei Dal Mulo.

2. Il 12 luglio 1589 il nobile cittadino padovano Girolamo Dal Mulo redigeva a Venezia il suo testamento olografo. Scarsa risultava essere l'attenzione che egli prestava al destino della propria anima

lasso l'anima mia allo onnipotente Dio et volgio esser sepulto con duo torzele de mezo ducato l'una con un prete solo et un zago in quella giesa che più piacerà a quelli miei amici che vorano questo cargo.

Sorprendente è l'assenza di una professione, sia pure stereotipata, di fede, mancano la pompa funeraria e i legati a istituzioni ecclesiastiche e luoghi pii, ma ciò che più colpisce è l'indifferenza circa il luogo di inumazione e l'incombenza sulla scelta dello stesso attribuita ad amici piuttosto che a parenti.¹⁰

⁹ Le diseredazioni si esprimono, nella quasi totalità dei casi in cui è dato identificarle, attraverso il legato simbolico di 5 o 6 soldi con l'invito al beneficiario di starsene tacito e contento. Raramente nell'atto si leggono i motivi per i quali il testatore perviene a tale decisione. Risulta insondabile il silenzio, se non quando la composizione familiare del testatore è nota. Cfr. S. K. COHN, Op. cit., pp. 135-138; le categorie giuridiche di riferimento in G. GARINO, Op. cit., pp. 307, 327 - 329; casistica in tempi di peste nel mio *In questo calamitoso tempo di contagio*, "Studi veneziani" XIX, (1990), pp. 119-121. La giurisprudenza coeva definisce 14 casi in cui anche gli eredi legittimi possono, con esplicito richiamo delle stesse nel documento, essere diseredati, cfr. ROLANDINO, *Summa artis notariae*, Venezia 1588, c. 207.

¹⁰ Archivio di Stato di Padova (ASP), *Notarile*, b. 1537, c. 495 r, v. Circa le forme della *commendatio animae*, generalmente tripartita, ma con una particolare predilezione per la Vergine, interceditrice cfr. fra altri M. VOVELLE, *Piété*, cit., pp. 148-154 per le invocazioni e raccomandazioni, e pp. 75-109 per la pompa funeraria, inoltre, con maggior riferimento all'epoca qui considerata, F. GAUDIOSO, *La devozione in terra d'Otranto tra XVI e XIX secolo: evoluzioni e permanenze* in Id., *Testamento e devozione: l'esempio della terra d'Otranto tra il Cinque e l'Ottocento*, Galatina 1986, pp. 13-49. Cfr. inoltre l'originale approccio al testamento di F. AMBROSINI, *Ortodossia cattolica e tracce di eterodossia nei testamenti veneziani del Cinquecento*, "Archivio Veneto" 171 (1991), pp. 5 - 64. Sull'importanza rivestita dal luogo di inumazione cfr. M. A. VISCEGLIA, *Corpo e sepoltura nei testamenti della nobiltà napoletana (XVI - XVIII secolo)* "Quaderni Storici" n: 50 (1982), pp. 583 - 614, ora rispampato su Id. *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988, pp. 107 - 139. Per Padova A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano 1993², p. 212 n. 59.

La sorpresa aumenta se si pensa a chi fossero stati i Dal Mulo nella Padova del '500. Mercanti di seta di origine lombarda, avevano già acquisito la cittadinanza padovana nel 1320.¹¹ Giovanni, allibrato con notevoli capitali in estimo,¹² era entrato a far parte del Consiglio della città nel 1439. Il maggior prestigio per questo lignaggio nobile di recente affermazione era stato raggiunto da Girolamo, nonno omonimo del nostro protagonista, dottore in filosofia e medicina, poeta, oratore e lettore pubblico nello Studio, e consolidato da suo figlio Lombardo, dal 1532 lettore di filosofia a Venezia.¹³ Oltre la fama che i contemporanei attribuivano loro, la crescente importanza del casato nel corso del '500 è anche attestata dall'acquisizione da parte di Girolamo *senior* di una cappella per la tomba di famiglia nella basilica di Sant'Antonio. Qui, e la carica simbolica di un tale atto non sembra poca, egli aveva fatto trasferire le ossa di genitori e fratelli dalla chiesa di S. Sofia dove erano stati in precedenza inumati.¹⁴

Girolamo *senior* aveva avuto sette figli, sei dei quali maschi. Fra questi Valerio, padre di Girolamo, che nel proprio testamento raccomandava la sepoltura presso gli avi nella chiesa di S. Antonio confessore

senza alcuna pompa, ma con humiltà et basseza quanto più si può, et solamente con quatro torze de peso de libre tre l'una, con quatro soli preti, et dodese frati et il pannello del Corpus Domini della fraggia del Domo

vestito di pochi essenziali panni "tal che delle mie spoglie alcuno non abbia causa di contendere".¹⁵ Se la tomba di famiglia rappresenta l'emblema dell'unità e del prestigio del

¹¹ G. LAZZARA, *Memorie certe di tutte le famiglie di nobili e cittadini quali per l'addietro furono ammesse al Consiglio nella città di Padova et ora sono estinte...*, in Biblioteca Civica di Padova (=BCP), Ms. B.P. 1363, vol.1, n. 28.

¹² Cfr. A. VENTURA, Op. cit, p. 59.

¹³ Dei due parla la pubblicistica contemporanea, cfr.: B. SCARDEONE, *De antiquitate urbis Patavii et claris civibus patavinis*, Basilea 1560, p. 217; Lombardo è ricordato anche da A. PORTENARI, *Della felicità di Padova. Libri nove*, Padova 1623, p. 258-261.

¹⁴ ASP, *Notarile*, b. 1071, c. 67 r Testamento del 12 maggio 1529. "*Corpus vero meum seppelliri elligo in sepulchro quod est in ecclesia Sancti Antonii ante altare meae cappellae Sancti Sebastiani in quo ossa parentum et fratrum meorum transferri feci*". Nel giorno del funerale ordinava gli fossero celebrate cento messe, poi i suoi eredi avrebbero dovuto per quattro quaresime consecutive andare all'ospedale della Casa di Dio di Padova e qui, alla presenza del priore, dispensare 25 lire alle nutrici e ai bambini lattanti. La pena era in raddoppio della cifra in caso di negligenza.

¹⁵ ASP, *Notarile*, b. 1742, c. 674 r. v. testamento del 19.4.1540. Dopo la cerimonia funebre gli abiti preziosi del defunto dovevano essere restituiti agli eredi, la precauzione di Valerio illumina sul tipo di rapporti che doveva esistere all'interno della sua famiglia. Egli disponeva inoltre che lo stesso giorno del funerale fossero distribuiti 12 ducati a 12 poveri ammalati, chiedeva infine preghiere da parte dei monaci di S. Giustina e di moglie e figli "in cambio e ricompensa de lacrime e dolore della mia morte".

casato, sembra già da adesso evidente che qualcosa, fra il 1529 e il 1589, doveva essere cambiato.

Tre soli erano i beneficiari nominati nel testamento del 1589. Il lascito a Lucietta, la figlia naturale che Girolamo aveva avuta dalla serva Orsola e della cui certa paternità si sforzava di dare testimonianza insindacabile,¹⁶ occupa i due terzi del testo. Oltre all'entità relativa del legato, che ad un confronto con l'estimo sembra di modeste dimensioni, è da rilevare la forza con cui Girolamo intendeva impedire che la sua volontà fosse impugnata.¹⁷ Quindi lasciava alla madre di Lucietta tutti i beni mobili che possedeva a Venezia, facendole obbligo di allevare la figlia.

Del restante della mia facultà non ne parlo perché Valerio, mio figliolo legittimo si sarà *ipso iure* mio herede universale et in caso che volesse contradir a questo mio legato o donation essendo che la mia legitima et trebelianica si sono di maggior summa del legato predetto lo privo dal resto di questa mia legitima et trebelianica et la lasso alla predetta Lucietta mia figliola.

Il tono di rassegnata accettazione delle leggi con cui nominava erede universale il figlio maschio ci fa chiaramente intuire la sua riluttanza alla ineludibile successione diretta legittima.¹⁸ Va inoltre già qui fatto rilevare che parte del patrimonio era vincolata dal

¹⁶ "et senza alcun dubio mia figliola che se ben la detta Orsola è maridata suo marito si ha inabile alla generation per essere infermo già tre anni ... oltre di questo la cosa è chiara che è mia figliola perché la mi asimiglia ne posso in questo errare" se ne deduce che evidentemente la figlia ha meno di tre anni. Per una conferma dell'anomalia che rappresenta qui il rilievo del beneficio alla figlia naturale cfr. i comportamenti dei nobili lucchesi in M. BERENGO, Op. cit., p. 37.

¹⁷ Nel beneficiare Lucietta il nostro le assegna un livello di 506 lire di capitale a Piove: se il livellario volesse riscattarlo, allora il capitale sia depositato sul Monte di Pietà di Padova quale fondo dotale della figlia; il "pro" di 15 ducati che riscuote annualmente dal Monte di Sussidio di Venezia; altri due livelli di 7 ducati e mezzo l'anno il primo, l'altro di frumento per l'entità del quale rinvia ad un atto notarile, più un campo di terra dato in affitto a Strà. Tutto ciò per dote o donazione o legittima e "trebelianica". Per quanto attiene il patrimonio di Girolamo, almeno in riferimento ai suoi beni di Padova e Territorio, esiste la registrazione della polizza presentata il 10 luglio 1563 per l'estimo completato nel 1575 (ASP, *Estimo 1575*, b.66, cc. 374r-376v.) secondo la quale ad un capitale d'estimo di lire 23.470 soldi 18, corrispondevano di estimo lire 11, soldi 14, piccoli 9. Diverse case a Padova, la casa avita a Sermazza (attuale Vigonovo, cfr. D. OLIVIERI, *Toponomastica veneta*, Firenze 1977, ed. or. 1914, p. 114) che divide con lo zio Lombardo, circa 180 campi nel solo territorio padovano fra Stra, Galta, Tombelle, fanno di Girolamo una persona facoltosa e limitano l'importanza quantitativa del legato alla figlia, quali che siano poi state le modifiche intervenute dopo il 1563 sull'entità dei beni posseduti. I figli naturali erano tutelati con l'elargizione di una quota legittima della facoltà paterna ammontante ad 1/12, definita "oncia". Cfr. A. LORENZONI, *Instituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina* Vicenza 1785, t. I, p. 2, p. 97.

¹⁸ A prescindere dalle disposizioni testamentarie i discendenti da linea maschile erano tutelati da una porzione del patrimonio paterno variabile da 1/3 a metà secondo il loro numero. Da ciò venivano comunque escluse le femmine già congruamente dotate. Cfr., anche per i puntuali rinvii alle norme generali (Statuti

fedecommesso istituito dall'avo Girolamo e confermato dal padre Valerio nei rispettivi testamenti, condizione di cui si avrà modo di parlare più avanti.

La pubblicazione, alla presenza dei due testimoni, avveniva a Venezia nella spezieria "all'insegna del Pellegrino" di Domenico Zilio, il 25 novembre 1589.

Meno di un anno dopo Girolamo dettava un secondo testamento¹⁹ preoccupandosi innanzitutto di rendere esecutiva anche per il territorio padovano la sua precedente volontà.²⁰ Aggiornava quindi con la considerazione di ciò che era avvenuto in tale intervallo di tempo le sue disposizioni.

Il figlio Valerio era morto²¹ ed aveva lasciato a sua volta una figlia naturale, Camilla. Girolamo nel frattempo si era trasferito a Sermazza, in territorio padovano.

Se l'anno prima aveva lasciato ad Orsola i suoi beni mobili di Venezia, avendoli ora venduti estendeva il beneficio per la serva a tutti quelli che possedeva a Sermazza "et anco in ogni altro loco che io ne havessi". Ordinava poi che il legato a Lucietta fosse diviso tra la stessa e Camilla e che tali beni non si potessero vendere se non per dotarle. Se una delle due fosse morta, l'altra sarebbe subentrata nella proprietà dell'intero legato e solo in caso di morte di entrambe prima del matrimonio o dell'entrata in convento "voglio ch'essi beni vadino in Madonna Giulia Carriera mia figliola".

Per i beni di cui non poteva disporre liberamente, a Valerio ora sostituiva quali eredi universali, espressamente vincolati dal fedecommesso, i discendenti maschi del *quondam* Ortensio Dal Mulo, figlio di Lombardo, suo cugino.

2.1. Il testo ci informa che esiste una figlia legittima, Giulia, presentata con il cognome da sposata. Questa, nominata legataria di beni solo nel caso in cui le due figlie naturali di Girolamo e di Valerio le fossero premorte, anche se sicuramente già dotata, avrebbe potuto

veneti e Novelle) A. LORENZONI, *Istituzioni*, cit., tomo I parte 2, p. 93-96. Cfr. inoltre M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia 1778 - 1781, 10 voll. alle voci erede (vol. 5 pp. 60-69) e legittima (vol. 6 pp. 365 -375).

¹⁹ ASP, *Notarile*, b.1537, cc. 494 r.v., venerdì 3 settembre 1590. La presenza dei sette testimoni, la nomina di un erede, le constatazioni di rito circa l'infermità del corpo ma la sanità di mente e intelletto, fanno definire l'atto, con il notaio, testamento, anche se è costantemente presente il riferimento, attraverso rinvii, alla precedente disposizione. Per il valore della sola ultima volontà che anche implicitamente annulla le precedenti cfr. per Padova *Degli Statuti della magnifica città di Padova. Libri sei*, Venezia 1747, lb. II, rubr. VIII, c. 1, pp. 330, 331.

²⁰ Ivi, "Et prima voglio che non ostante ch'essa scrittura sii stata fatta così privatamente a Venetia, et essendo hora publicata et reduta in pubblica scrittura qui sul padovano, s'habbi et s'intendi fatta in Padova et sua giurisdizione in modo che l'esecution d'essa scrittura insieme con la presente mia ordinatione s'habbi a tratar a Padova".

²¹ Il 14 maggio 1590 "a hore 12 con dolor di tutti", cfr. A. BUSINELLO, *Cronica di Padova*, in BCP, Ms. B.P. 1462, c. 283 r.

trovare almeno un appiglio statutario per sostituire in parte dell'eredità la figura del fratello morto.²²

Per precisare i diritti alla successione di Giulia, oltre che le norme statutarie, è utile anche risalire alle disposizioni degli ascendenti di Girolamo.

Nel proprio testamento il padre Valerio, dopo aver legato il patrimonio a strettissimo fedecommesso con esplicita e reiterata proibizione di vendere, nominava erede universale la sua discendenza maschile, allora rappresentata dall'unico figlio Girolamo a cui a sua volta avrebbe dovuto succedere la linea maschile. Nel caso però che tale condizione non si fosse verificata al momento dei futuri passaggi successorii sostituiva "*vulgariter et pupillariter et per fideicommissum*"²³ nell'eredità le femmine nate dalla sua linea escludendo sempre però le naturali, anche se legittimate.

Solo nel caso che non vi fossero state femmine prevedeva il passaggio del patrimonio al fratello Lombardo e poi alla sua discendenza maschile. Lombardo, padre dell'Ortensio nominato da Girolamo, era uno dei quattro figli maschi in vita nel momento in cui Girolamo *senior* aveva steso il suo testamento.²⁴ Se Girolamo non avesse provveduto a

²² La scomparsa dell'erede designato determinerebbe la "inoffiziosità" della parte del testamento che riguarda tale nomina a cui subentrerebbe, non avendo Girolamo previsto sostituzioni di erede, la successione *ab intestato* regolata dalle norme statutarie. Cfr. A. LORENZONI, Op. cit., t.1, p. 2, p.97. Gli statuti di Padova, nella successione intestata escludono che le femmine possano ereditare, ma solo siano dotate o mantenute in vita decentemente secondo l'uso della città, la qualità della persona e la quantità dei beni. Tuttavia prevedono che in mancanza di discendenti fino al terzo grado Canonico per linea maschile, o collaterali, l'ascendenza agnaticia succeda per metà, e per l'altra metà le femmine discendenti in primo grado dalla linea maschile (in stirpe e non in capi), sempre che la somma così ottenuta vada a costituire una *dote adeguata*, altrimenti si supplisca con la parte degli agnati. Cfr. *Degli Statuti...*, cit., lb. IV, p. 641. Che le figlie dotate, a rigore di statuti escluse da tale beneficio, in realtà ingaggiassero frequentemente battaglie legali per ottenere parte dell'eredità, appigliandosi all'indefinitezza del concetto di dote adeguata, ci offre esplicita testimonianza una ducale provocata dai Rettori di Vicenza del 27 giugno 1602. Per il disposto di questa le figlie dotate, in avvenire, avrebbero dovuto accontentarsi di quanto avuto in dote. Cfr. *Jus municipale vicentinum*, Vicenza 1628, *Liber novus partium* p. 422. Cfr. inoltre i casi visti da T. KUEHN, Op. cit., pp. 238 - 257.

²³ Sulle diverse forme di sostituzione di erede cfr le ampie discettazioni della giurisprudenza coeva per esempio in F. MANTICA, *Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum*, Venezia 1607, c. 79 segg. (altre ed. Venezia 1587,1619,1659), nel citatissimo G. BENOIT (Guilielmus Benedictus), *Repetitio capituli Raynutius de Testamentis*, Lione 1544 (altra ed. Venezia 1575), seconda parte, ancora più indietro in ROLANDINO, *Summa artis notariae*, Venezia 1588, c. 204v. etc. Una lucida sintesi in E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano 1961², pp. 159-162. Circa la sostituzione pupillare, che si configurava come testamento in vece dell'erede pupillo e che decadeva quando questi acquisiva la capacità giuridica di testare, cfr. ora C. POVOLO, *Polissena Scroffa*, cit., p.225.

²⁴ ASP, *Notarile*, b. 1742, cc. 673 r - 677 v. 19 aprile 1540. Gli altri due non subentravano nella successione, solo la loro discendenza era unita a quella di Lombardo nel beneficio. In un successivo codicillo del 5 novembre 1549 Valerio nominava Commissari, al posto della moglie e di un cugino, i due fratelli Galeazzo ed Agostino ai quali poi equiparava il già privilegiato Lombardo nella devoluzione dell'eredità (ivi, cc. 623 r - 624 v.).

redigere il secondo testamento Giulia avrebbe forse potuto rivendicare, appoggiandosi alla disposizione del nonno e detratte i legati, l'intera eredità paterna.

Ma Valerio, circa i vincoli sulle proprietà e le forme della sostituzione di erede, altro non faceva che riprendere le decisioni di suo padre. E' qui da rilevare che la sostituzione delle femmine ai discendenti maschi, pur se negli effetti pratici non avrebbe che potuto essere tale, nel testamento di Girolamo *senior* non avveniva sotto la formula della sostituzione pupillare, quasi che l'avo intendesse dare in tal modo un indirizzo di comportamento ai successori nel momento delle redazioni dei rispettivi testamenti.²⁵

Girolamo quel 3 settembre del 1590 giaceva infermo nel letto. La prima preoccupazione che doveva angustiarlo era che la sua precedente volontà non potesse essere resa esecutiva per vizi di forma. Egli sembra teso ad evitare che, prendendo spunto da questi, qualche interessato scontento possa avere buon gioco nell'impugnarla. E' anche consapevole che il diritto privato attivo nella città di Venezia, dove aveva pubblicato il primo testamento, non conserva medesime forme nella terraferma retta dalle norme statutarie e dal diritto comune.²⁶ Sapeva anche che gli avvenimenti succedutisi dopo quell'atto avrebbero potuto determinare esiti contrastanti con la sua volontà.

Chi più di Giulia poteva lamentarsi del primo testamento di Girolamo? Se, col fratello in vita, è normale che la figlia legittima già regolarmente dotata non figuri nel primo testamento, Girolamo non sembra avere difficoltà ad immaginare che ella si presenti a rivendicare i propri pretesi diritti successori a seguito del decesso di Valerio.

Forse, ed ecco il punto, con un estremo calcolo di lucido cinismo egli ipotizza per Giulia un beneficio che difficilmente potrà ottenere. Scopo fondamentale del secondo atto diventerebbe allora renderle vano il prevedibile tentativo della figlia di avocare a sé il

²⁵ Ivi, b.1071, c. 66 v. - 67 v. "*Deficientibus autem omnibus masculis ex linea mea descendantibus tunc et in eo casu volo ut foeminae succedere possint in hereditate mea.*" Ivi, b. 1742, c. 673 v.: "accio li miei figlioli et heredi sapiano quello debbano fare delle mie cose da poi di me", dice Valerio. Dal canto suo Girolamo *senior* aveva nominato eredi universali, per fedecommesso e pariteticamente, i quattro figli maschi Valerio, Lombardo, Galeazzo ed Agostino. Ma nel successivo codicillo del 4.11.1531 si premurava di dividere i beni tra i figli "segondo la mia consentia et segondo i loro meriti et portamenti", conoscendo la loro natura litigiosa e venendo qui a costituire quel consorzio tra Valerio e Lombardo, sempre nominati insieme e largamente privilegiati, che sarà confermato dall'ultima volontà di Valerio, con la rettifica vista nel suo codicillo, ma ancora ripreso da Girolamo *junior* colla nomina della discendenza del cugino Ortensio figlio del *quondam* zio Lombardo, in presenza della discendenza degli altri due zii. Cfr. Ivi, b.1742, cc. 654 r. - 659 r. Per la linea di Galeazzo ivi, b. 3567, per quella di Agostino ivi, b. 4604, *ad indices*.

²⁶ Una differenza che il nostro può avere considerato riguarda il numero di testimoni presenti alla pubblicazione necessari per la validità dei testamenti: due a Venezia, ma sette in terraferma. Sembra poi piuttosto anomala la pubblicazione, avvenuta a Venezia senza la presenza del notaio. Cfr. per Venezia G. PEDRINELLI, *Il notaio istruito nel suo ministero*, Venezia 1768, p. 127; per la terraferma G. LORENZONI, *op. cit.*, t.1, parte 2, p. 86.

diritto di sostituire il fratello morto nell'eredità. La nomina di nuovi eredi universali, parenti di quinto grado,²⁷ avrebbe creato una robusta diga di interessi contrapposti, tanto più accanendo le parti in causa quanto maggiore fosse stata la posta in gioco. Il dimezzamento del legato a Lucietta confermerebbe come non fosse stato solo per amore paterno che nel primo testamento la figliuola fosse stata così presente.

Se, la redazione del secondo testamento ha come scopo principale, dal punto di vista formale, il rimediare alla mancanza della clausola di sostituzione di erede nel primo, è allora possibile ipotizzare come quasi certo che sia la figlia Giulia colei che della famiglia Girolamo intende in ogni modo escludere dall'eredità.

3. La chiave interpretativa della vicenda risale a 12 anni prima. Il 29 luglio 1578 il giudice Gaspare Fabiano emetteva una sentenza compromissoria sulla causa intentata da Giulia, figlia del nobile Girolamo Dal Mulo e moglie del nobile Giuliano Carriero "*ex una petentem et prefatum d. Hieronimum ex alia se defendentem et alios quoscumque per ipsos intervenientes*". Si era litigato per causa "*dotis et interusuriorum dotalium*" rivendicati da Giulia "*videlicet liquidationem et taxationem ipsius dotis et interusuriorum*".²⁸

La controversia aveva avuto formalmente origine il 4 novembre 1577 quando, nella camera inferiore di una delle case padovane di Girolamo, in vicinia di S. Spirito, si erano incontrati col notaio Orfeo Malattini lo stesso Girolamo e Flaminio Carriero, procuratore di Giulia e fratello del marito i quali, riguardo i problemi dotali che li dividevano, *nolentes... procedere per luttigia sed inter domesticos dictas eorum differentias sedare* avevano eletto

²⁷ Girolamo nomina la figlia nel secondo testamento forse anche perché: "*Item quod filia praeterita existentibus masculis licet haud possit dicere testamentum nullum, tamen deficientibus quod possit*" cfr. G. CLARO, *Tractatus quatuor in quibus omnia accuratissime tractantur, quae pertinet ad Testamenta, Donationes, Emphyteuses et Feuda*, Venezia 1598, c.28v. Gli eredi del *quondam* Ortensio sono suoi cugini di secondo grado, l'unico maschio del ceppo dello zio Lombardo è un altro Lombardo (il nome che più ricorre attraverso le generazioni dei Dal Mulo, tanto da giustificare la provenienza nei primi decenni del Trecento dalla Lombardia, cfr. A. BUSINELLO, Op. cit. e G. LAZZARA (attr.) Op. cit., fasc. A, n. 28), è ignorata la discendenza degli altri due zii. Tutti i rapporti di parentela sono illustrati nella tavola genealogica in appendice.

²⁸ ASP, *Notarile*, b. 3563, cc. 527 r, 528 r. Sulle dispute, interessanti per le distinzioni metodologiche tra storia ed antropologia e gli stimoli ad approcci criticamente avvertiti, cfr. T. KUEHN, op. cit, pp. 75 - 83 e *passim*; *Disputes and Settlements*, a c. di J. BOSSY, Cambridge etc. 1983, in particolare S. ROBERTS, *The study of Dispute: Anthropological Perspectives*, pp. 1 - 24; C. RADDING, *Antropologia e storia ovvero il vestito nuovo dell'imperatore*, "Quaderni storici" 57 (1984), pp. 971 - 984 e C. WICKHAM, *Comprendere il quotidiano*, "Quaderni storici" 60 (1985), pp. 839 -857. Quest'ultimo in particolare, partendo dalla constatazione che "Un antropologo non si accontenterebbe oggi di studiare le udienze processuali quando volesse chiarire una disputa" arriva all'esplicito invito ad approfondire "tutti gli altri elementi di interazione sociale, tra le parti e i loro alleati, prima, durante e dopo il processo, perché solo questo può renderlo comprensibile." p. 849.

arbitro Domenico Bianchi, dottore nelle due leggi.²⁹ Due giorni dopo, nell'Ufficio del Drago all'interno del Palazzo di Ragione, l'arbitro designato non accettava l'incarico ed era sostituito da Transalgardo Capodilista il quale a sua volta avrebbe rinunciato all'incombenza il successivo 11 dicembre.³⁰

Il 26 novembre Flaminio Carriero "non in modo di solenne libello" aveva presentato istanza affinché fosse riconosciuta a Giulia una dote di 4000 ducati con interessi di 240 ducati l'anno fino a che il padre non avesse completamente versato la somma richiesta.³¹ Tutto ciò a far data dal giorno in cui la donna si era allontanata dalla casa paterna, diciotto mesi prima, con disponibilità a stornare da detta somma quanto Giulia aveva già avuto.

Inizia qui la serie delle deduzioni e controdeduzioni delle parti che più di ogni freddo formulario di avvocatesca o notarile burocrazia danno testimonianza della marea montante degli avvenimenti.

3.1. *Sempre parati al combatter.*

Con uno scritto di nove pagine, il successivo 4 dicembre, Girolamo rispondeva alle rivendicazioni della figlia. Egli era travagliato dall'ingratitude di Giulia che dopo averlo "nell'honor trattato come ha voluto" voleva anche intaccarlo nella roba, contro ogni giustizia e, potendo, lo avrebbe spogliato di quella poca facoltà rimastagli. Ma lui, travagliato già in passato dalle persecuzioni dei familiari, era pronto a combattere.³²

Giulia aveva lasciato la casa paterna già gravida e questo a dispetto della pudicizia, del suo onore e del timor di Dio. Correva voce che sua figlia si fosse poi sposata:³³ in tal caso

²⁹ ASP, *Notarile*, b. 3568, c.553r. I consanguinei fino al terzo grado dovevano risolvere le loro divisioni attraverso il compromesso, essendo impediti dagli statuti di Padova all'azione giudiziaria ordinaria, cfr. *Degli Statuti*, cit., lb. I, rubrica VIII, pp. 223-233.

³⁰ Ivi, c. 553 v. Gli statuti indicavano in tre e sessanta giorni i tempi entro cui il giudice avrebbe dovuto accettare l'incarico e poi emettere la sentenza, fatta salva la possibilità, che nel nostro caso ricorrerà più volte, di prorogarla successivamente di mese in mese. Cfr. *Degli statuti*, cit, I, pp. 223-233. Una simile "moria" di giudici offre tacita ma eloquente testimonianza su quali e quante potessero essere le difficoltà del percorso per giungere alla sentenza.

³¹ Ivi, b. 3563, c. 404 r.: "et questi havuto rispetto della grossa facoltà de detto signor suo padre".

³² ASP, Ivi, c.408 r.v.: "Poiché come disse il Savio non è cosa nova sotto il sole, non si dee maraviglia vostra Magnificentia ... che io Girolamo Dal Mulo sia travagliato da una mia ingratta figliola. ... bisogna come disse il filosofo a guisa degli athletti star sempre parati al combatter, acciò non siamo trovatti improvisti; et io essendo già alcuni anni dalla mia malla fortuna travagliato, et havendo già fatto il callo alle varie persecutioni dell'istesi miei familiari, non mi è porsa cosa nova sentir la strania et exorbitante richiesta che per parte di detta mia figliola mi vien fatta".

³³ Solo il 18 febbraio 1578 Giuliano Carriero presenterà il certificato di matrimonio celebrato da Don Innocenzo, curato della chiesa di S. Daniele di Padova. ASP, *Notarile*, b.3568 (alla data è registrata la consegna al notaio Orfeo Malattini, ma non ho trovato l'originale). Sul dibattito pre e post conciliare relativo alle forme che sanzionavano il matrimonio, alle forze in campo e agli interessi in gioco cfr. J. BOSSY,

lui non le doveva la dote, che il padre ha l'obbligo di dare allo scopo di sposare la figlia nubile. Inoltre la figlia era anche indegna per avergli rubato, andandosene, "la maggior parte delle cose più preziose di casa perle, et ori, et tutto ciò che la potté aver di bono" e inoltre

incontrando fuor del portello il cochier che mi veniva a levar con il cochio ghe lo tolsero [lei e il futuro marito] per forza con minatie et fin hoggi me l'hano intartenuto con tutti li cavalli anzi intendo che hano venduto ogni cosa et consummati li denari.

Si appellava quindi agli statuti i quali prescrivevano, sotto la rubrica "*De adulterio et raptu*", che in caso di rapimento e successiva deflorazione fosse il rapitore a dotare la sua vittima.³⁴ Ulteriore tesi, in subordine alle precedenti per le quali escludeva di dover pagare, era data dalla consistenza della dote assegnata a sua sorella Adriana di cui, con la *potestas* del fratello maggiore, si affrettava ad evidenziare una obbedienza e una pudicizia ben lontane da quelle della figlia, sposata per di più al conte Lodovico Panico membro di "fameglia nobile, et molto ben nota in questa città" che si era a suo tempo accontentato di 1950 ducati.³⁵

Christianity in the West, Oxford 1987, pp. 19-26, (trad it. Torino 1990). Per un'immersione in quello che può essere stato il clima del dibattito prima di Trento cfr. l'aspra requisitoria del vecchio Gargantua contro i matrimoni clandestini, fortuna di cacciatori di dote e preti ruffiani a scapito delle famiglie di origine delle spose in F. RABELAIS, *Gargantua e Pantagruelle*, a c. di M. BONFANTINI, Torino 1981, vol. I, pp. 478-481.

³⁴ Girolamo attesta subito dopo, citando una lettera della figlia, l'avvenuta perdita della verginità da parte di Giulia prima della sua fuga-rapimento. La rubrica cui si appella è l'undicesima del libro V degli Statuti. In essa era previsto che chi avesse violato una vergine, pur se consenziente, subisse una condanna da l. 100 a 200 o il bando fino ad un anno "*habita consideratione personae et facti*". In caso di matrimonio la pena doveva essere più mite. Ben più grave era il trattamento riservato al rapitore di donne oneste non consenzienti, la cui pena era la morte anche in caso di susseguente matrimonio, oltre l'obbligo di fornire la vittima della dote. Cfr. *Degli Statuti*, cit., p. 215 segg.

³⁵ e precisa che allora era molto più ricco che non ora e che il Panico "si ritrovava molto maggior facultà che non si ritrova il Cariero che è stimato coi suoi due fratelli per 4 lire". Tracce dei rapporti con la famiglia Panico, saldati dal matrimonio tra Adriana ed il Conte Ludovico in ASP, *Archivi familiari diversi - Da Panego*, b.234, cc. 121 - 142. Per A. BUSINELLO, Op cit., i Dal Mulo sono nobili "immediatamente et assolutamente", i Carriero "semplicemente", i primi sono elencati perciò nel terzo libro, i secondi nel quarto. Le distinzioni introdotte dall'autore sono discusse da A. VENTURA, Op. cit. p. 203, 204 in nota. L'ascesa del mercante di seta Giovanni Dal Mulo, padre di Girolamo senior, è sottolineata in Id., p. 59. Anche le cifre d'estimo con cui sono allibrati i protagonisti di questa vicenda nel 1575 illuminano sulle differenze tra loro esistenti: Ludovico Panico per 16 lire, Girolamo Dal Mulo per quasi 12 lire, Giuliano Carriero per 1 lira, 6 soldi e 8 piccoli.

Affrontando poi la richiesta di alimenti il primo suo argomento, dedotto dalla giurisprudenza, quei "Savi" che ad ogni buon uso cita senza ulteriori precisazioni,³⁶ è che il padre è costretto a dare gli alimenti al figlio che ne ha bisogno non a chi ha già di che alimentarsi e, astiosamente,

costei dunque che di suo cervello si apoggiata al Cariero, et ha chi la nutrisse non debbe molestar me che si come nell'altre cose di honor non ha voluto li mei consigli, anzi me ha procuratto sempre danno, et vergogna, contentasi che habbia compiaciutto li sensi suoi, et si sia con danno et vergogna mia accostata a chi ha da sustentarla

tanto più che non lo si poteva accusare di avere tardato a trovarle marito, dato che la figlia non aveva che 18 anni quando "principiò a lasciviar con il Cariero". Coticché considerava Giulia indegna sia di dote che, conseguentemente, di interessi. Nel caso comunque che avesse potuto ricevere qualcosa, questo era già abbondantemente in sua mano, stante che il cocchio e i cavalli non potevano valere meno di 400 ducati.

Gli argomenti prodotti contro l'istanza della figlia, a favore della tesi che egli non doveva pagare la dote, erano pertanto in successione: 1) il disonore che il comportamento immorale di Giulia gli aveva arrecato; 2) il fatto che avesse ora un marito cui affidarsi per il mantenimento; 3) l'indegnità per furto e rapina; 4) il tentativo di far passare l'episodio alla stregua di un rapimento, pur se in presenza di consenso; 5) la minore entità della dote con cui era stata sposata, a un Panico, sua sorella; 6) il fatto che, causa la giovane età della figlia, non si poteva accusarlo di aver indugiato troppo nel cercarle un marito.

Compiuto questo primo passo nominava suo procuratore Camillo Canino, dottore in legge.³⁷ Lo stesso giorno era pure nominato il giudice arbitro Gaspare Fabiano a sostituire Transalgaro Capodilista. Il Fabiano accettava l'incarico il 2 gennaio 1578.

La controparte rispondeva l'8 gennaio 1578. Si confutavano con distacco le accuse di immoralità che il padre rivolgeva alla figlia, si badava invece a controbattere sul piano del diritto punto su punto quanto Girolamo era andato affermando.

3.2. "*Paternum est offitium dotare filiam*"

Giulia, sposata ad un nobile, chiedeva legittimamente la sola sua dote, proporzionata alla facoltà del padre. Se la dote alla zia era stata di 1950 ducati, ciò era dovuto al fatto che 14

³⁶ Tale indeterminatezza nei riferimenti alla dottrina non deve essere considerata caratteristica dell'informalità del procedimento. Cfr. T. KUEHN, op. cit., p. 71 "*Nor it is true that the norms invoked in arbitration were always general and imprecise in contrast to the precise rules at play in litigation*".

³⁷ ASP, *Notarile*, b.3568, cc. 561 v, 562 r, 30/12/1578 (ma 1577).

anni prima le doti erano minori, e a una sorella deve essere privilegiata una figlia. All'epoca Girolamo aveva, oltre alla giovane Giulia, anche due altri figli Valerio e Doralice, poi deceduta, e la moglie giovane "dalla quale ne sperava molti altri", mentre adesso non gli restava che Valerio.

La figlia, compiuti i 18 anni, poteva sposare chi voleva, "il che è stato giudicato in questa città nelle minori d'anni disdotto come è notorio".³⁸ Nessun disonore e vergogna, poi, gli derivavano dal comportamento della figlia che era sempre vissuta col marito. Falsa era poi la denuncia di furto, salvo per il cocchio e i cavalli, di scarso valore, che comunque si potevano restituire, o dedurre dalla dote. La dote doveva essere di 4000 ducati in proporzione all'estimo che si allegava e da cui erano esclusi i beni posseduti nel territorio trevigiano.

"Negare alimenta est necare"

La legge stabiliva che gli alimenti fossero pagati in proporzione al valore della dote fino a che questa non fosse stata interamente versata e a nulla valeva l'eccezione che Giulia era comunque mantenuta. Tantomeno il tentativo di far giudicare la figlia ingrata per essere a buona ragione diseredata (la dote "suciede in loco de legittima"), perché il matrimonio di Giulia non era neanche lontanamente comparabile alle forme di ingratitudine sanzionate.³⁹ Cosicché si confermava in tutto la richiesta già presentata. Il procuratore di Giulia esprimeva meraviglia per il fatto che Girolamo non volesse pagare, stante che "il compromesso è stato fatto sopra la quantità della dote et non sopra la difficoltà che adesso propone che li venghi o no, perché sapeva bene che li viene".⁴⁰ Risultavano esplicitamente negati nell'ordine: 1) il disonore, dato che Giulia, nel suo pieno diritto a farlo, aveva sposato un nobile; 2) il paragone con la dote della zia; 3) il furto (ma non la rapina del cocchio, per la quale si usava un tono accomodante); erano poi sovvertiti con argomenti positivi il punto 4), in quanto la dote era dovuta dalla famiglia di origine e il 6), l'età, che si era rivelato un boomerang per Girolamo. Il punto 5), in cui Girolamo introduceva l'idea del rapimento, sarà da qui in poi dimenticato da entrambe le parti.

³⁸ ASP, *Notarile*, b. 3563, c. 414 r. L'affermazione circa il limite di età trova esplicita conferma negli statuti di Padova. Nel medesimo capo VI del libro V si sancisce l'obbligo da parte della famiglia di origine della sposa di dotarla. La sposa poteva, in caso di resistenza, citare in giudizio padre, madre e avo per costringerli al pagamento. Erano invece comminate pene alle minori che si fossero sposate senza consenso, cfr. *Degli statuti*, cit. pp. 214-215.

³⁹ Gli Statuti Veneti (lb. IV, cap. 36) prevedevano l'eventualità che il padre potesse diseredare il figlio ingrato, ma solo in casi gravissimi, per esempio se questi avesse attentato alla vita del genitore, cfr. A. LORENZONI, op. cit., tomo I parte II, p. 97. Vi erano 14 precise cause di diseredazione nel diritto comune, cfr. ROLANDINO, *Summa*, cit., p. 207 r., v.

⁴⁰ ASP, *Notarile*, b. 3563, c. 414 r.

Fin qui dai documenti emergeva una contesa, per quanto aspra, che riguardava esclusivamente il pagamento di una dote. D'ora in poi l'accrescersi della reciproca rabbia porterà a conseguenze ben più gravi. Un primo accenno alla situazione che si era venuta a creare si può avere già dalla successiva scrittura di Girolamo del 23 gennaio 1578.

Se mai fu padre che con giusta ragione si dolesse di figliola ingratta; et se mai alcuno ebbe ingiusto travaglio, et persecutione, posso io Girolamo Dal Mulo con verità dir che son io quel padre accerbamente offeso nella robba, nell'honor et nella propria vita⁴¹

Quando egli parlava di disonore non si riferiva al matrimonio di Giulia "se però è vero che non si sa ancora", ma agli atti precedenti "abbominevoli et scandalosi, non alli vicini sollo, ma alla città tutta". Nel diritto ricusava l'autorità degli statuti "che non abraza il caso presente" per il quale si doveva far riferimento "alla leze comune et alla oppinion et censura de savii del mondo" che giudicano empio aggiungere pena a pena. Precisava poi, a beneficio di intelligenza della parte avversa, quale fosse la differenza tra il richiedere qualcosa con la forza della legge rispetto al procedere con il mezzo dell'ufficio del giudice⁴². Per le gioie di casa, di cui si era negato il furto, produceva un inventario fatto fare dalla moglie al figlio Valerio "adesso tutti rebelli et persecutori miei". Al tempo del matrimonio della sorella Adriana, sempre casta obbediente e dabbene, da dotare comunque secondo la facoltà del loro padre, "l'homo si poteva miglior valer di denari che non si fa adesso" e lui aveva una facoltà doppia rispetto alla presente. Inoltre insinua che

⁴¹ ASP, *Notarile*, b. 3563, cc. 417 r. - 419 v. Da notare l'ordine dei valori: prima la roba, poi l'onore, infine il pericolo di vita. A proposito di quest'ultimo, introdotto qui per la prima volta, Girolamo fa capire di essere stato pesantemente minacciato dal genero. La stessa formula, ma con ordine diverso ("roba, vita, honor") sarà utilizzata dai disperati abitanti di Orgiano, angariati dai nobili locali, cfr. C. POVOLO, *Processo contro Paolo Orgiano e altri* "Studi storici", 2 (1988), p. 332. Per il nobile Dal Mulo è ovvio che l'onore preceda la vita nella scala dei valori, strano forse che segua la roba.

⁴² In effetti Flaminio Carriero aveva nella sua lettera ironizzato su questa eccezione sollevata in poco spazio da Girolamo dicendo che l'azione che appunto stavano facendo era ricorrere al giudice. Il passaggio resta un po' oscuro ma è probabile che Girolamo ed il suo procuratore intendano la circostanza che Giulia *agit via juris* come una implicita debolezza del suo diritto. Se così fosse si tratterebbe, mi si conceda l'ossimoro, di una finezza grossolana in quanto le norme statutarie erano ben chiare nel riconoscere il diritto e concedevano il ricorso al giudizio per vederlo affermato, come detto sopra. Il tentativo di Girolamo di superare gli statuti sembra capzioso se "Il diritto romano, completato da consuetudini, dal diritto canonico, dal diritto longobardo, amalgamato dalla dottrina giurisprudenziale, costituiva il diritto comune, e lo si applicava dovunque, a integrazione degli statuti municipali", cit. da G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, Torino 1982, p. 262, il corsivo è mio. Sulle origini teoriche dello *ius commune* e sul suo successivo posizionarsi, dai secoli XIV-XV, come diritto suppletivo degli *iura propria* cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano 1982, I, p.51 segg.

Doralice fosse già morta all'epoca,⁴³ e la speranza di avere altri figli era da giudicare troppo pretestuoso argomento per poter costituire elemento a favore della controparte. Infine il conte Ludovico Panico, marito di Adriana, era allibrato per 16 lire nell'estimo di Padova. La causa gli aveva inoltre comportato la spesa di un capitale che deteneva nel Monte di Pietà di 600 ducati e la separazione di moglie e figlio. Finiva la lettera con la dichiarazione, comprovata da ricevute allegate, del pagamento di 58 ducati alla figlia, oltre al famoso cocchio, con le quali cose intendeva che fosse soddisfatta la richiesta di interessi.

Per la controparte, in una secca replica del 14 febbraio successivo, Dal Mulo non aveva addotto nuove ragioni "per le quali possi mover la Giustitia a far a favor suo", il suo solo scopo era quello di prendere tempo.

L'inventario prodotto da Girolamo riguardava oggetti "non di sua signoria ma di quel proprio et particular de sua madre": si tornava pertanto a chiedere che fosse liquidata al più presto la dote, lasciando ad un altro giudizio la verifica della veridicità dell'inventario.⁴⁴

3.3. *Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur*

Esattamente un mese dopo Girolamo rispondeva per la terza volta, iniziando col raccontare. Dalla causa contro la figlia "nascono le discordie tra me et mia moglier, et mio figliolo" e poi il pericolo in cui si era venuto a trovare "per il mal animo che haveva il Carriero conceputo verso di me" tanto che per liberarsene lo aveva querelato "*de fractione confinium* et instar che fossi bandito di terra et lochi accioché non mi insidiasse la robba et la vita".

La reazione uguale e contraria della controparte non si era fatta attendere, ed egli si era visto a sua volta denunciato al tribunale dell'inquisizione. I suoi avversari "con falsissimi testimonii mi hanno imputato di tante sceleraggine che appena è cosa soportabile sentirle nominare". Il suo problema non era difendersi, perché la verità avrebbe trionfato, ma i costi che la difesa gli comportava, che sommati alle altre cause lo stavano mandando in rovina.

Non si doveva più considerare Giulia sua figlia. Ma neanche se fosse stata una figlia modello avrebbe potuto dotarla con 4000 ducati. L'estimo non doveva fare fede quale termine di paragone, viste le spese che aveva sostenuto e continuava a sostenere.⁴⁵ Chiedeva però che si considerasse la condizione della famiglia Carriero: i tre fratelli erano

⁴³ "et sopra in quel tempo aveva maggior numero di figlioli che Iddio il sa se Doralise viveva all'hora".

⁴⁴ ASP, *Notarile*, b. 3563, cc. 427 r., v.

⁴⁵ Ivi, c. 448 v., 449 r.: lire 113 soldi 14 spelta, miglio, vino, polli, galline, frumento, 2 case nel Borgo Rogatti, metà di due botteghe all'angolo della Guggia sotto il palazzo del Podestà dai quali stabili ricavava ogni anno 51 ducati di entrata, più 600 ducati che aveva depositato al Monte di Pietà. In più doveva pagare a moglie e figlio, per alimenti, 150 ducati netti all'anno.

in estimo per 4 lire, cosicché la porzione del marito della figlia ammontava a sole 1 lira, 6 soldi e 8 piccoli.⁴⁶ Lamentava ancora la gravissima condizione economica "appresso al falimento" la cui causa esclusiva era data dalla persecuzione dei suoi familiari. Le doti di altri "gentilhuomeni ... costituite volontariamente da pietosi padri a figliole amorevoli, obediante (sic), caste et pudiche" non dovevano essere considerate probanti, date le differenze presenti nel suo caso.

L'inventario prodotto era stato scritto dal figlio Valerio sotto dettatura della moglie, nonostante che i due fossero "sempre stati fautori de gl'ingiusti et dionesti appetiti di mia figliola". Non poteva trattarsi di beni della madre perché tutto, in casa, era di sua esclusiva proprietà. Infine, se comunque fosse stato giudicato debitore, chiedeva che gli fossero almeno stornati i soldi che Giulia aveva nascostamente ricevuto dalla madre

perché so che in molti anni precedenti vivendo in unione con me, et maneggiando il mio ha messo da banda qualche cosa, forse a questo fine appunto d'accrescerli la dote: si come son statto fatto certo da persone degne di fede che la ghe ne ha datto, et per abbreviarla dimando che la giuri insieme con il figliolo.

L'elemento narrativo si dilata illustrando le vicende familiari in una lunga, dolente, premessa. Viene poi introdotto in nuove forme un argomento già presentato, ma sempre marginalmente: l'uso a suo vedere possibile, in via giudiziale, dell'estimo. Inadeguato per tararci proporzionalmente la dote, ma adatto a mettere in evidenza la diversità che intercorre tra lui, Panico e Carriero. Vi è poi un fiacco tentativo di ribadire l'unicità del suo caso rispetto alle dotazioni delle figlie modello, ma quella che sente essere l'ultima diga rimastagli per arginare le pretese della figlia, e che si sforza di puntellare, è l'inventario dei beni da lei trafugati.⁴⁷

Il conflitto ha assunto più vaste dimensioni. Il nuovo meccanismo in atto, con denunce al maleficio, all'inquisizione, presunte minacce di morte, trascende la mera controversia sulla dote che ne era stata l'origine per entrare in una spirale più ampia. Il nuovo obiettivo

⁴⁶ La dote qualifica la facoltà della famiglia di origine, è funzionale alla costituzione di nuove, o al rafforzamento di vecchie alleanze nobiliari; nessun legame può essere concepito da Girolamo al di fuori di questa logica. Di qui il tono di ovvietà con cui contrappone la condizione economica non certo florida del Carriero alla "famiglia nobilissima" del conte Ludovico Panico, a cui aveva fatto sposare la sorella.

⁴⁷ L'uso estremo del raccontare, che posto qui all'inizio dello scritto sembra assumere le forme di una supplica tendente a muovere a simpatia per le sue personali disgrazie il giudice, richiama con la vaga analogia dell'azione di chi non ha altro mezzo, essendo già stato condannato, o non avendo motivi per attendersi un'assoluzione, le ben più motivate *lettres de rémission* ottenute dai rei dalla cancelleria dei re di Francia. Cfr. N. ZEMON DAVIS, *Storie d'archivio*, Torino 1992.

sembra essere ormai la vendetta da una parte, la difesa dall'altra, dell'onore familiare offeso.⁴⁸

L'ultima lettera della parte avversa, infatti, esce dal tono di avvocatesca sufficienza delle precedenti per entrare a sua volta nell'arena dei sentimenti. E' uno scritto aspro, di chi vuole dimostrare la sua stanchezza a sopportare le ingiurie gratuite che gli piovono addosso. "Sarebbe hormai hora" che Girolamo per ragione e legge tenuto a pagare la dote alla figlia si decidesse a farlo una volta per tutte, ponendo

freno alla lingua et ricordandosi quanto importa l'honor di sè medesimo, della sua famiglia et della figliola et astenersi di aver rason infamanti et dillaniar a torto, et così indebitamente, ingiustamente et contra ogni legge Divina et humana et ogni honestà, l'honore, la riputazione, il casto et pudico vivere di essa restringendosi in se stesso con prudenza et sincerità ...⁴⁹

paghi quindi la dote a chi è stata generata da lui e consideri che offendere come ha fatto la figlia nelle sue "impertinentissime scritture ... è offender iddio, se stesso et tutta la sua posterità" A tutti è nota l'onestà di Giulia "nata Nobile, et havendo sempre ateso a creanza civile, et honorata, et sapendo anco quanto si conviene a gentil donna di honore". E si dovrebbe anche guardare Girolamo dall'infangare la reputazione di Giuliano Carriero le cui intenzioni verso la figlia egli conosceva e approvava "ma quello che il tutto vede, modera et governa, sarà quello che di queste operazioni gli darà il conveniente castigo". Venendo quindi al punto, non si stava disputando circa l'assegnazione, o meno, della dote, bensì solo sull'entità della stessa e tutti gli argomenti prodotti dalla controparte servivano ormai scopertamente l'unico obiettivo di prorogare la causa "già tanti mesi principiata".⁵⁰

Girolamo faceva pervenire l'ultima sua lettera il 14 luglio, due settimane prima della sentenza.

L'onore suo e della famiglia era stato distrutto dall'ingratitude di Giulia che non si era limitata alle azioni già denunciate nei suoi confronti, ma "testificando falsamente contra di me nel santo officio dell'inquisizione" gli aveva procurato tanto danno

⁴⁸ Sulle trasformazioni del linguaggio cfr. T. KUEHN, op. cit., p. 98.

⁴⁹ ASP, *Notarile*, b. 3563, cc. 506 r - 508 r., s.d. ma 20 giugno 1578. Resta comunque puramente avvocatesco lo sdegno affettato che conclude la sua parabola con quell'ambiguo richiamo alla prudenza.

⁵⁰ Ivi, f.506 r, 508 r; s.d. ma 20 giugno 1578. Il richiamo implicito al compromesso formulato in origine su "*liquidationem et taxationem ... dotis et interusuriorum*" tenderebbe a compensare lo scivolamento, ormai dovuto, ma evitato fino all'ultimo, sul terreno dell'onore familiare che Girolamo aveva fin da subito evocato.

che non farò io se in mille carte di processo sfogando il giusto dolor, che ella mi ha dato, dicesse maggior parole di quelle ancora che mi è stato forza dire deffendendomi dalla mordasse et mentita sua depositione contra di me suo padre temerariamente fatta in detto Santo officio, onde si conveneva ben a ditti suoi deffensori far altro principio nell'ultima sua scrittura che per proemio retorquer in me il vitio de ditta mia figliola.

Egli non era affatto al corrente del rapporto tra la figlia e il Carriero con cui del resto non aveva mai avuto rapporti "per la diversità dell'età nostre et di costumi, et creanze nostre".⁵¹ L'unico servizio avuto, soggiungeva ironizzando amaramente sul punto in cui si insinuava un suo rapporto fiduciario precedente col Carriero, era stato quello di averlo costretto a difendersi davanti all'inquisitore per sette mesi.

L'amore paterno a buon diritto si era trasformato in crudeltà davanti a tante persecuzioni che si venivano realizzando "con quelli più strani et rigorosi modi che stranio et crudel nemico usase già mai". La dote egli l'aveva già spesa col dover assoldare uomini che lo difendessero dal desiderio di vendetta del genero, bandito in seguito alla sua azione giudiziaria. Tanto sperpero di denaro lo aveva ridotto a non potere più quasi procurarsi i due testimoni "examinati per mia difesa sopra l'imputation per loro a torto datami". Se "colui che tutto vede" punirà chi ha peccato "non dubito a mal suo grado doverne veder il segno".⁵²

3.4. La sentenza

Girolamo avrebbe dovuto pagare alla figlia 1500 ducati, più i beni mobili che Giulia possedeva al tempo del suo abbandono della casa paterna, inoltre la dote era anche aumentata col valore del cocchio e dei cavalli di cui Giulia si era all'epoca appropriata. La sentenza stabiliva anche i tempi entro cui doveva completarsi il pagamento: 1000 ducati entro il 1578, 500 entro i cinque anni successivi, non meno di cento l'anno a far data dal primo gennaio 1579. Gli interessi erano liquidati in 60 ducati l'anno, con versamenti trimestrali, a partire dal 18 novembre 1576 fino al completo pagamento dei 1500.⁵³

E' difficile immaginare che a quanto abbiamo fin qui visto siano conseguiti effetti perfettamente simmetrici. Perciò sembra legittimo porsi la domanda se alla fine ci si trovi

⁵¹ Ivi, cc. 521 r - 525 r.

⁵² ASPD, Notarile, b. 3563, c.525 r.

⁵³ Ivi, cc. 527r-528r.

di fronte più ad una vittoria di Giulia, o della famiglia di un marito forse plagiario, che ad una sconfitta bruciante subita dai duri principi di Girolamo.⁵⁴

Certo, la dote era ben lontana dalla cifra di 4.000 ducati richiesta e se il calore e l'indignazione di Girolamo fossero stati prodotti ad arte avrebbero senz'altro raggiunto il loro scopo. Ma il senso dell'onore personale che emerge dalle scritture di Girolamo farebbe propendere per l'ipotesi di un suo doloroso smacco. Egli doveva difendersi contro la prassi giudiziaria legata agli statuti cittadini, che sapeva condannarlo e contro cui aveva usato con furioso accanimento tutte le armi che gli era stato possibile. Dalla controparte aveva però dovuto ricevere colpi di intensità uguale e contraria.

Nessuna meraviglia che l'esito, edulcorato dalle formule del giudice arbitro, sia stato invece lacerante. Girolamo, toccato irrimediabilmente nell'onore, oltre che con il diffusamente lamentato dissesto economico, dalla vicenda usciva più solo che mai dovendo aggiungere alla perdita della figlia quello che lui giudicava il tradimento della moglie e dell'unico figlio maschio Valerio "il qual in questo tempo è statto più tosto con suo cognatto in terre aliene ... che mi sia pur statto una sol volta a visitar in queste tribulationi".⁵⁵

Giulia dal canto suo, per ritrovarsi infine col suo diritto di essere dotata riconosciuto, aveva dovuto pagare un prezzo altissimo: un marito bandito e una fama di indegnità che difficilmente le poteva essere risparmiata dal comune pensare dei suoi contemporanei.

Il padre, a 12 anni di distanza, conservava ancora tutto il suo rancore? Il tempo aveva potuto lenire le ferite che i protagonisti di questa storia si erano reciprocamente inferte? I testamenti di Girolamo non bastano per dare una risposta certa alle due domande. Dopotutto la figlia era stata dotata, e intendere il legato del secondo testamento come un mezzo per emarginarla da un beneficio maggiore significa attribuire a Girolamo un modo di pensare sottile che nella causa di dote non appare, anzi là egli spesso sembra piuttosto un ariete che si scaglia a testa bassa contro l'avversario incurante dei colpi che dovrà subire. Ma forse proprio l'esperienza lo aveva affinato.

4. Epilogo

Cercare le tappe successive di questa vicenda è stato lungo e tutto sommato vano. Talvolta gli archivi ci permettono di incrociare le vicende personali delle generazioni del passato,

⁵⁴ L'arbitrato ha larghissima diffusione, a Padova come nella Firenze rinascimentale dove ugualmente era imposto dagli statuti per le dispute tra parenti in luogo del procedimento legale. Ciò non deve trarre in inganno circa la soddisfazione media che le parti traggono dall'utilizzo di tale strumento. Kuehn da una preliminare analisi condotta su libri di "ricordi" fiorentini inferisce infatti che " *Where there was actual conflict, a laudum might only provoke further resentment*". Cfr. T. KUEHN, op. cit., pp. 26-27 per gli Statuti di Firenze del 1355, pp. 31-32 per la citazione.

⁵⁵ ASP, *Notarile*, b.3563, c.523 r.

rivelando intrecci che poi lasciano sfuggire di mano. Talaltra ci lasciano intuire, attraverso indizi, uno sviluppo che però non siamo poi in grado di verificare. E' il caso di quanto segue. Con mio rammarico di Giulia non ho mai più trovato tracce. Pertanto questo personaggio, a causa l'unilateralità degli elementi posseduti nei suoi confronti, resta indefinibile, così come indefinito è il marito Giuliano Carriero.⁵⁶

Girolamo, nato nel 1535, morì il 4 febbraio 1594.⁵⁷ Non ancora sessantenne, era allora un patriarca che la vita aveva paradossalmente lasciato solo. Nel corso della sua esistenza i destini dei Dal Mulo erano completamente cambiati: la famiglia ricca, di recente affermazione, che il nonno strutturava per sopravvivere ai secoli con nome e patrimonio era allora mutilata in una serie di monconi divisi tra loro, sulla via del declino e dell'estinzione.

Atropo si accaniva contro le generazioni dei Dal Mulo. Girolamo assistette alle morti di quasi tutti i parenti, dapprima i figli Doralice e Valerio (un altro Valerio era probabilmente morto bambino), poi la sorella Adriana, attraverso il cui matrimonio si era consorziato con i più potenti conti Panico. Del ramo dello zio Lombardo, dopo la morte di questi e del cugino Ortensio, gli sarebbe sopravvissuto, ma non per molto, il secondo cugino Lombardo.⁵⁸

E con le generazioni anche il patrimonio, piuttosto che concentrarsi nei superstiti, andava estinguendosi. Al secondo cugino Lombardo, se dobbiamo fidarci delle registrazioni a storno dell'estimo, solo nel 1615 perverrà una parte delle proprietà del nostro fra cui la metà della casa avita che Girolamo aveva diviso con lo zio Lombardo *senior* e campi a Sermazza, la casa nel centenario del Duomo a Padova, campi e casoni a Strà, Galta e Tombelle.⁵⁹ Il grosso dei beni avrebbe preso altre strade. Il 13 marzo 1617 l'estimo di Girolamo è rettificato con l'annotazione di una cessione di 5 campi ad Andrea Grighetto, corrispondente ad una diminuzione della quota per 5 soldi e 10 piccoli, il 5

⁵⁶ L'autorità di Tamassia lascierebbe supporre per la coppia una serena esistenza, stante che "i coniugi che vissero dolcemente insieme nulla hanno lasciato alla storia e agli storici" Cfr. N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Roma 1971 (ed. or. 1911), p. 196. Ma non è indice di serenità il fatto che i due non figurino nelle polizze registrate e sciolte dell'estimo del 1615 (Ivi, *Estimo 1615*, b. 3, 82, 152), Nell'albero genealogico tracciato dal Lazzara nel 1650 Giulia è naturalmente già morta. Cfr. G. LAZZARA, Op. cit..

⁵⁷ A. BUSINELLO, Op. cit., c. 283 r.

⁵⁸ Per le morti: della sorella Adriana dalla restituzione di dote di Ludovico Panico nel 1578 (ASP, *Estimo 1575*, b.106, c. 140 v.) dei figli Valerio dal testamento 1590, Doralice dalla causa dotale nel 1577, dello zio Lombardo, avvenuta tra il 1563 e il 1569 dalla polizza d'estimo presentata dallo stesso alla prima data e rettificata dal figlio erede Ortensio alla seconda (Ivi, b. 73, c. 237 r.), del cugino Ortensio dal testamento 1590. Lombardo junior, l'erede del testamento del 1590, è ancora vivo nel 1615 ma apparirà come *quondam* nell'estimo 1615 completato nel 1627 (Ivi, *Estimo 1615*, b. 3, 152).

⁵⁹ ASP, *Estimo 1575*, b. 113, c. 177 v. Il tutto per l. 1.5 di estimo. Il 24.7.1579, poco dopo la causa dotale, Girolamo aveva ceduto a Lucrezia Dal Mulo, moglie dello zio Galeazzo, casa e beni per l. 2.3.10. Cfr. Ivi, b. 143, c. 96 r.

settembre dello stesso anno quella di 26 campi a Leonardo Loredan per 1 lira, 10 soldi e 2 piccoli d'estimo, il 4 dicembre 1618 si cedevano non meglio precisati beni a Giovan Battista Grimaldi per la consistente somma di 2 lire, 13 soldi e 8 piccoli d'estimo.⁶⁰

Ma dalla morte di Girolamo, e per venti anni, chi aveva avuto la titolarità dei suoi beni in luogo dell'erede designato? Nessun documento risponde a questa fondamentale domanda, ma tutti gli elementi fanno pensare che il possessore non possa essere stato altri che Giulia Carriero.

Se tale ipotesi fosse verificata, allora il tentativo di superare, attraverso l'uso il più accorto della sensibilità giuridica, le previste difficoltà di una devoluzione *post mortem* in contrasto con la volontà del testatore sarebbe stato vano. Ancora una volta Girolamo avrebbe dovuto subire uno smacco non riuscendo ad evitare "ch'essi beni vadino in madonna Giulia Carriera mia figliola".⁶¹

Nonostante che alla fine, probabilmente a causa della morte della figlia, Girolamo sia sostituito dalla discendenza dello zio Lombardo nella titolarità degli averi principalmente legati alla sua famiglia, finiranno nelle mani dei Marcello, dei Loredan e dei Grimaldi una quantità molto cospicua di beni ai quali il nonno Girolamo, quasi un secolo prima, aveva legato il lignaggio dei Dal Mulo.⁶²

Prima dell'estinzione altri parenti saranno protagonisti di sussulti nell'ultima linea di discendenza. Nel 1584 Tiberio Giovanni Dall'Orologio aveva ammazzato a tradimento Ascanio Dal Mulo, figlio di Galeazzo, per vendicare l'assassinio di Angelo Dall'Orologio

⁶⁰ Ivi, b. 143, cc. 95 v, 96 r. La cifra iniziale è di 11 lire, 19 soldi, 11 piccoli. Girolamo era quindi compreso nella cerchia dei cittadini più facoltosi, i "de maiori aestimo" allibrati per più di 10 lire. Per gli estimi padovani cfr. A. VENTURA, op. cit., pp. 57-60. Aumentata tale cifra dall'unica partita in Dare relativa alla restituzione della dote della sorella Adriana da parte del conte Ludovico Panico (l. 1:10:2) e diminuita dagli importi in cifra d'estimo delle 12 partite in Avere conduce ad un saldo di 3 lire, 2 soldi e 11 piccoli. La ricchezza immobiliare di chi ora rappresentava Girolamo Dal Mulo era alla fine ridotta ad un quarto di quella di partenza. Tutto ciò ammesso e non concesso che la registrazione delle partite sia completa. Ho trovato un atto di vendita di una casa per 1950 ducati a Marin Sagomazzo il 24.11.1577 non registrato (Ivi, *Notarile*, b. 3569, alla data).

⁶¹ ASP, *Notarile*, b. 1537, c. 494 r.v., testamento del 2 settembre 1590. Cfr. per analogie col presente, il caso tardo settecentesco del N. H. Tommaso Giuseppe Farsetti in G. GARINO, Op. cit., pp. 359 -378.

⁶² Sarebbe interessante capire come siano stati superati i vincoli determinati dai fedecommissi, per esempio per la vendita di una casa a Strà, acquistata dal nonno Girolamo nel 1496, Girolamo ricordava i fedecommissi, ma faceva rientrare l'immobile che cedeva fra i beni ricevuti per legittima dalla dote della madre. ASP, *Notarile*, b. 3569, 24.11.1577. Per i rapporti privilegiati con la discendenza di uno dei tre zii ricordiamo che Valerio nel 1540 aveva raccomandato al fratello Lombardo che trattasse il figlio Girolamo come se fosse stato da lui generato, e al figlio di obbedire allo zio come se si fosse trattato di suo padre, inoltre, nominava curatore "il mio molto amato et honorato fratello messer Lombardo con il quale comando che debbano stare <moglie e figlio>, non dividendo altramente la mia dala sua facultade, ma quella inseparata galdere si come ho fatto io et facio de presente". Cfr. Ivi, b. 1742, c. 675 r.

avvenuto l'anno precedente per opera di Annibale Dal Mulo, "gran giocatore di carte".⁶³ L'ultima traccia archivistica della famiglia si riferisce a Galeazzo, unico figlio dell'irrequieto Annibale, e ci riporta ad un aspetto del carattere di Girolamo purtroppo insondabile.

Nel settembre del 1628, il giovedì prima della Madonna, una carrozza percorreva la strada che da Padova conduce a Villafranca. Vi viaggiavano Galeazzo, sua moglie, due servi e Bianca, moglie del tintore veneziano Lorenzo Cremonese. Quest'ultima si recava a far visita alla sorella, a servizio presso Galeazzo in villa. Improvvisamente il cocchiere si era sentito male ed il padrone lo aveva sostituito alla guida. Il discorrere dei presenti, fino ad allora non degno di memoria, si era catalizzato sulla morte e la vita ultraterrena. Galeazzo, forse infervorato da baldanzosa voglia di stupire, era arrivato a negare l'esistenza del Paradiso "perché come more il corpo non vi è anima": un vero fulmine a ciel sereno. Ripreso dalla moglie, evidentemente preoccupata dalla possibile reazione dell'estranea, il vetturino improvvisato si era giustificato affermando che ne aveva sentito parlare da persona dotta e degna di fede. La sorella, sollecitata in tal senso da una Bianca fortemente scossa dall'episodio, le aveva confessato che il padrone era solito affermare ciò, non solo, ma lo aveva sentito aggiungere spesso "che non occorre confessarsi perché si ricade nell'istessi peccati". La sorella del curato di Villafranca non aveva indugiato a confermare il tutto e allora Bianca, una volta tornata a Venezia, si era trovata a dover decidere la propria condotta. Dopo una lunga pausa di riflessione nella quale è facile immaginare l'opera di convincimento svolta del proprio confessore, finalmente la donna aveva presentato una denuncia all'inquisizione veneziana il 3 novembre 1628.⁶⁴

Scopriamo così che i Dal Mulo affrontavano argomenti più che eterodossi fra le mura domestiche e nessuno, solo un'estranea, si era mai sentito spinto a compiere il dovere della querela. E poi chi era stata mai la persona dotta e degna di fede che aveva istruito Galeazzo? E' azzardato collegare con un filo rosso l'autore di quei due testamenti, così stranamente agnostici e a sua volta oggetto di un procedimento giudiziario del tribunale dell'inquisizione, al secondo cugino?

La circostanza che Bianca abitasse a Venezia ci ha salvato la denuncia ma, come per Girolamo, ancora una volta manca il processo. Forse non vi fu il tempo di celebrarlo, dato che Galeazzo, l'ultimo discendente maschio della famiglia, morì estinguendo con se il cognome Dal Mulo nel 1630.

⁶³ A. BUSINELLO, Op. cit, c. 283 v.

⁶⁴ Archivio di Stato di Venezia, *Santo Ufficio*, b. 86.